

Novità fiscali del 16 novembre 2009: acconto Irpef più leggero a fine anno: ridotto al 79%; rivoluzione nel settore Iva dal 01.01.2010; indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni; sospensione dei mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito; nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel: tre alleati per un obiettivo "in Comune"; iscrizione dei soci di snc alla gestione commercianti: abitudine e prevalenza condizioni necessarie per l'iscrizione; apprendistato escluso dalla disciplina del contratto a termine

Pubblicato il 16 novembre 2009

acconto Irpef più leggero a fine anno; rivoluzione nel settore Iva dal 01.01.2010; indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni; sospensione mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito; nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel; iscrizione dei soci di snc alla gestione commercianti; apprendistato escluso dalla disciplina del contratto a termine

Indice:

- 1) Acconto Irpef più leggero a fine anno: Ridotto al 79%**

- 2) Rivoluzione nel settore Iva dal 01.01.2010**

- 3) Indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni**

- 4) Sospensione dei Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito**

- 5) Nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel: Tre alleati per un obiettivo "in Comune"**

- 6) Iscrizione dei soci di snc alla gestione commercianti: Abitualità e prevalenza sono condizioni necessarie per l'iscrizione**

- 7) Apprendistato escluso dalla disciplina del contratto a termine**

- 8) Altre di fisco**

- 1) Acconto Irpef più leggero a fine anno: Ridotto al 79%**

Il Governo ha deciso di ridurre l'acconto Irpef dovuto entro fine novembre.

La misura, secondo i calcoli dell'Esecutivo e dell'Agenzia delle Entrate, vale 3,8 milioni di euro e a beneficiarne saranno tutti i soggetti Irpef indipendentemente dal meccanismo usato per il pagamento dell'imposta.

Il beneficio per liberi professionisti, titolari di partite Iva e micro-imprese personali consisterà in una riduzione del 20% dell'acconto dovuto (dal 99 al 79%).

La cifra verrà poi recuperata con il saldo delle imposte del 2010.

In generale, per il calcolo della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, da pagare entro il 30.11.2009, senza possibilità di rateizzazione, si devono considerare alcuni componenti negativi di reddito ora non più deducibili (ma che lo sono stati per tutto il 2008).

La base di calcolo dell'acconto è costituita dall'imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto spettanti.

Il totale di quanto dovuto a titolo di acconto d'imposta deve essere versato:

in un'unica soluzione, entro il mese di novembre, se l'importo dovuto non è superiore a 257,00 euro.

Ciò poiché la legge stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103,00 euro.

Per le società di capitali, invece, l'acconto è dovuto in misura pari al 100% dell'imposta relativa all'anno precedente.

Il calcolo dell'acconto può essere fatto seguendo il metodo storico oppure quello previsionale.

Con il metodo storico si calcola l'acconto ricalcolando l'imposta relativa all'anno 2008, escludendo alcune componenti di reddito negative non più deducibili.

Un esempio è dato dalle spese per alberghi e ristoranti, che dal 01.01.2009 sono divenute deducibili nella misura del 75%.

Pertanto, per calcolare l'acconto 2009, si deve considerare l'imposta del periodo precedente tenuto conto delle nuove disposizioni di legge (D.L. n. 112/08), che prevedono di aggiungere all'imposta relativa al 2008 quella corrispondente al 25% delle spese per alberghi e ristoranti sostenute in quell'anno.

Cambiano anche le regole per l'ammortamento dei beni strumentali (L. n. 244/2007).

Infatti, per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nel 2008, non si deve ridurre a metà la percentuale tabellare di ammortamento, ma si porta in deduzione la quota piena.

Altre deduzioni entrate in vigore nel periodo d'imposta 2009 sono quelle pari al 36% delle spese sostenute a favore delle imprese commerciali che effettuano interventi di miglioramento energetico.

Inoltre, da tenere presente che le imprese che beneficiano dell'agevolazione Tremonti-ter non possono tenere conto della deduzione pari al 50% del costo d'acquisto dei nuovi beni.

Infine, riguardo la nuova franchigia sul 30% del RoI, occorre ricordare che se nel 2008 questa era pari a 10mila euro, nel 2009 è scesa a 5mila euro.

2) Rivoluzione nel settore Iva dal 01.01.2010

Dal 01.01.2010 decorrono le nuove regole sulla territorialità dei servizi, in materia di Intrastat e di rimborso dell'Iva ai non residenti.

Lo schema di decreto legislativo che ha recepito le direttive comunitarie 8, 9 e 117 del 2008, è stato, infatti, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12.11.2009.

Ecco le principali novità in arrivo.

Soggettività passiva

Si considerano soggetti passivi, ai fini della territorialità delle prestazioni, gli enti non commerciali anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole e gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini dell'Iva. **Debitore imposta**

Gli obblighi connessi alle cessioni e prestazioni rilevanti in Italia effettuate da soggetti passivi non residenti sono adempite dal cessionario/committente nazionale in reverse charge.

Effettuazione dell'operazione

Nel rapporti B2B (luogo di stabilimento del committente, mentre i rapporti B2C si riferiscono al luogo di stabilimento del prestatore) le prestazioni continuative da parte di un soggetto non residente di durata superiore all'anno si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni; la base imponibile è rappresentata dalle spese sostenute dal prestatore per l'esecuzione dei servizi.

Fatturazione

Le prestazioni di servizi rese a soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, non soggette a imposta in Italia, vanno comunque fatturate indicando che si tratta di operazioni non soggette.

Rimborso non residenti

L'istanza è presentata all'amministrazione fiscale dello Stato membro di stabilimento in via esclusivamente telematica, il rimborso compete in base alla percentuale di detrazione spettante nello Stato di stabilimento ed è erogato entro 4 mesi dall'istanza.

Obblighi Intrastat

Gli elenchi vanno presentati anche per le prestazioni di servizi, sia rese che ricevute; l'obbligo investe anche gli enti.

Decade l'obbligo di presentazione quando i servizi sono esenti nello Stato in cui risultano territorialmente rilevanti.

La presentazione è effettuata esclusivamente in via telematica.

Plafond

Le lavorazioni ed i trasporti intracomunitari (ed i connessi servizi accessori) e le relative intermediazioni non contribuiscono più all'attribuzione dello status di esportatore abituale e quindi non consentono di formare plafond.

3) Indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni

Assonime con la circolare n. 45/2009 del 13.11.2009 ha analizzato il concetto di indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle società per azioni.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha visto l'attribuzione di un peso crescente all'indipendenza dei componenti di questi due organi.

La figura dell'amministratore indipendente, prima raccomandata dall'autodisciplina, è stata progressivamente istituzionalizzata all'interno dei consigli di amministrazione delle società quotate.

Il legislatore non ha disciplinato in via autonoma il ruolo e le caratteristiche dell'amministratore indipendente.

I requisiti per gli amministratori indipendenti sono stati fissati in analogia a quelli dei sindaci, ed è stata prevista la decadenza dalla carica alla perdita dei requisiti.

La riforma del diritto societario del 2003 che prevede i modelli alternativi di governance, ha anche diversificato i dettagli dei requisiti di indipendenza per i componenti dell'organo di controllo.

Secondo Assonime sarebbe opportuno rivedere l'intera materia, fornendo una definizione autonoma dell'indipendenza degli amministratori e assicurando maggiore coerenza nella definizione dei ruoli degli organi di controllo.

4) Sospensione dei Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito

L'Inps, con il messaggio n. 25912 del 12.11.2009 ha fornito agli Istituti di Credito, le indicazioni sulla procedura internet per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ai fini dell'ottenimento della sospensione dei mutui.

Rilascio procedura in internet

L'accordo quadro firmato il 25.03.2009 tra l'Associazione Bancaria Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del D.L. n. 185/08, convertito nella L. n. 2/09, prevede tra l'altro l'impegno, da parte delle banche emittenti, come misure urgenti per il sostegno a famiglie, di sospendere, per almeno 12 mesi, il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intenti previsto al predetto art. 12 e fino al 31.12.2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, D.L. n. 185/08, convertito nella L. n. 2/09.

Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta applicazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro è stata stipulata il 05.08.2009 una convenzione tra ABI MEF ed INPS con la quale, per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, l'INPS si è impegnata a rendere disponibile alle Banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso una connessione telematica tra reti informatiche, secondo modalità previste dalla convenzione stessa.

Aspetti applicativi

L'accesso alla procedura predisposta dall'INPS per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle Banche, è riservato esclusivamente a funzionari delle suddette Banche.

Lo scambio delle informazioni tra l'INPS e gli Istituti di Credito sottoscrittori della convenzione, avviene attraverso una procedura telematica - improntata a criteri di massima sicurezza - che prevede due diverse modalità di accesso:

- Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.

In entrambe le modalità le Banche si impegnano a consentire l'accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto di lavoro subordinato con gli Istituti medesimi.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha inoltre attivato una casella di posta elettronica "SospensioneMutui@inps.it" per tutte le comunicazioni del caso.

La procedura prevede il rilascio di quattro tipologie di stampe:

- Stampa stato di non percettore
- Stampa stato di percettore
- Stampa sospensione del mutuo
- Stampa annullamento sospensione del mutuo

5) Nuova intesa antievasione Entrate, Anci e Ifel: Tre alleati per un obiettivo “in Comune”

Team di esperti antievasione, formazione a tutto campo, check list per segnalazioni mirate e costante monitoraggio sui risultati dell'azione segnaletica dei Comuni.

Sono i principali ingredienti del Protocollo d'intesa biennale firmato il 13.11.2009 da Agenzia delle Entrate, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) e Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale), realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un vero e proprio patto antievasione, con l'intento comune di dare nuova spinta alla partecipazione degli enti locali all'accertamento.

L'obiettivo dell'intesa è duplice: uniformare il coinvolgimento dei Comuni “sentinella” in un'attività di controllo sempre più diffusa sul territorio e implementare strumenti e azioni che possano favorirla e accelerarla.

Scacco all'evasione con un piano in più mosse

L'intesa mette nero su bianco un piano d'azione in più punti.

Tra le priorità, definire una check list di fatti, elementi e informazioni che aiutino a predisporre segnalazioni qualificate direttamente utilizzabili per evidenziare comportamenti potenzialmente elusivi o evasivi.

Non solo. L'Agenzia delle Entrate si è impegnata a realizzare dei corsi di formazione a cascata per il personale comunale, per favorire la partecipazione degli 007 locali all'accertamento.

Particolare attenzione è dedicata alla diffusione di best practices riscontrate sul territorio, per favorirne la conoscenza e l'implementazione nelle altre realtà locali.

Focus anche sulle potenzialità del web e sullo studio di applicazioni informatiche utili per aumentare la qualità delle azioni che le parti in gioco possono concretamente realizzare in sinergia.

Un team antievasione al lavoro

Otto esperti altamente qualificati, provenienti per metà da Anci ed Ifel e per l'altra metà dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente specializzati nei processi di verifica e accertamento comunale ed erariale, banche dati e informatica, costituiranno il gruppo di lavoro che contribuirà, con incontri periodici dedicati, a definire le linee guida per la realizzazione degli obiettivi dell'intesa.

In particolare, nella prima riunione verrà stilato un vero e proprio action planning, con un'agenda degli incontri, delle questioni all'ordine del giorno e delle priorità da affrontare.

(Comunicato stampa del 13.11.2009)

6) Iscrizione dei soci di snc alla gestione commercianti: Abitualità e prevalenza sono condizioni necessarie per l'iscrizione

Per i soci di società in nome collettivo la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine e della prevalenza costituisce condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.

Sono iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.

Inoltre, sono iscrivibili alla gestione commercianti coloro che esercitano attività commerciali, comprese le attività turistiche, nonché quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari e le relative attività ausiliare.

Sono queste le considerazioni del Ministero in risposta all'interpello (n. 78/2009 del 12.11.2009) proposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.

In particolare, nel caso in cui le suddette attività commerciali sono svolte in forma societaria, la dichiarazione formulata dal socio nella richiesta di iscrizione all'elenco degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 662 del 1996 costituisce adempimento di un obbligo di legge, qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e la società sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.

7) Apprendistato escluso dalla disciplina del contratto a termine

Con giusta causa o giustificato motivo il recesso é possibile anche in corso di rapporto.

“Appare possibile ritenere l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato”.

E' questa è la conclusione della nota interpello n. 79 del 12.11.2009, con cui il ministero del Lavoro ha posto fine ad una questione da tempo oggetto di confronto in dottrina e sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.

8) Altre di fisco

- Corte Ue: Anche la tassazione previgente incide sull'imponibile

È la conclusione a cui sono pervenuti la Corte Ue con la sentenza emanata nella causa C-441/08.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione, della direttiva del Consiglio 17.07.1969, 69/335/CEE (dell'articolo 5, n. 3 secondo trattino) relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali.

La domanda è stata sollevata da una società nel contesto di una controversia sorta con l'Amministrazione finanziaria locale per l'applicazione della legge relativa alla imposizione degli atti stipulati in merito a operazioni di raccolta di capitali.

- Notifica del ricorso per cassazione: L'eventuale costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate non fa retroagire gli effetti della sanatoria

La notifica del ricorso per cassazione effettuata nei confronti del solo Ministero dell'Economia e delle Finanze è da ritenersi inesistente nel caso in cui il precedente giudizio di gravame sia stato instaurato successivamente alla data di istituzione delle agenzie fiscali (01.01.2001) e sia stato svolto nei confronti della sola agenzia delle Entrate con conseguente estromissione del predetto Ministero.

Questo il principio di diritto contenuto nella sentenza della Cassazione n. 22519 del 23.10.2009.

- Entrate erariali gennaio - settembre 2009

Nel periodo gennaio-settembre il gettito delle entrate tributarie si è attestato a 280.613 milioni di euro, con una variazione negativa del 3,3% (pari a -9,6 miliardi di euro) leggermente più alta di quella registrata ad agosto (2,5%).

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l